



Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Trani
Trib.Trani - FALLIMENTARE

SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE EX ART. 80 C.C.I.I.

Nel proc. N. 1/2024 PU

IL GD

-visto il ricorso ex art. 66 e 74 c.c.i.i. depositato nell'interesse di MAGGIALETTI MAURO, nato ad Terlizzi (BA) il 29.04.1959, Codice Fiscale MGGMRA59D29L109N e BARILE GIACOMA, nata a Terlizzi (BA) il 24.09.1969, Codice Fiscale BRLGCM69P64L109O, entrambi ivi residenti al Corso Vittorio Emanuele n.18, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrica e Roberta Moscatelli;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di legge e che il commissario ha dato atto del raggiungimento della prescritta maggioranza depositando relazione;

- considerato altresì che parte ricorrente:

a) possiede la qualità soggettiva e oggettiva richiesta, in quanto il Maggialetti è imprenditore agricolo;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver commesso nel quinquennio atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- ritenute l'ammissibilità e la fattibilità del piano, intesa quest'ultima, in analogia con quanto prevede l'art. 47 comma 1 c.c.i.i., come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissi;



- considerato che la proposta in continuità prevede, per anni 13, mediante assuntore e pagamenti dilazionati:

a) il pagamento per intero (100%) dei crediti assistiti da privilegio immobiliare;

b) lo stralcio nella misura del 60% dei crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio mobiliare;

c) lo stralcio nella misura del 70% dei creditori chirografari

- rilevato che sono state proposte contestazioni e opposizioni all'omologa dal creditore ;

- rilevato che nel caso specifico tra i soci Maggialetti e è insorto un contenzioso giudiziario che ha generato autonoma posizione creditoria del socio nei confronti del socio Maggialetti, fondata sulla sentenza n. 2484/2019 e con una pluralità di espropriazioni mobiliari, due delle quali allo stato riunite, nel cui abito il Maggialetti è stato ammesso al beneficio della conversione ed è stata già disposta parziale assegnazione delle somme in favore del creditore ; a detta dei ricorrenti il credito assistito da privilegio ipotecario immobiliare, ammonta attualmente ad Euro 38.150,00, al netto delle somme già liquidate in favore del creditore, per Euro 11.850,00, in seno alle procedure esecutive mobiliari riunite; infatti nella pervenuta precisazione il indica quale credito assistito da privilegio ipotecario la somma di Euro 50.826,44, ma a detta di parte ricorrente l'ipoteca giudiziale su titolo innanzi indicato (sentenza n.2484/2019) è stata iscritta per Euro 50.000,00, sicchè il supero indicato dal creditore quale credito ipotecario, pari ad Euro 826,44, andrà inserito tra i crediti chirografari: in definitiva, rispetto al credito ipotecario precisato in Euro 50.826,44, si computa quale credito residuo assistito da privilegio ipotecario la somma di Euro 38.150,00, al netto della liquidazione già intervenuta in favore del creditore in seno alla procedura esecutiva n.473/2020 riunita alla 961/2021, mentre la somma di Euro 826,44 (eccedente la garanzia ipotecaria), viene invece ricompresa tra i crediti chirografari, unitamente agli altri importi della medesima classe riferibili allo stesso creditore, pari in tutto ad € 6.236,15;

- rilevato che il credito dichiarato dal per il detto titolo è pari a € 56.236,15 complessivi, cui però il suddetto aggiunge e pretende Euro 60.564,52, pari alla metà del credito di cui all'esecuzione immobiliare. n.287/19, in danno del , promossa da , per crediti relativi alla Società crediti di cui alle sentenze nn.2218/19 Corte di Appello di Bari e 2672/2017 Trib. Trani e per il quale il ha in corso conversione; assume però parte ricorrente che si tratta di quota di un debito solidale a carico di Maggialetti e verso il terzo socio , sicchè la pretesa del è a titolo di regresso, condizionato a che questi provveda a onorare l'intero, tenuto conto che il creditore ha scelto di azionare l'intero suo credito in danno del condebitore , con la procedura n.287/2019 R.G.Es.Imm.; con la proposta si attribuisce a la relativa posizione creditoria, per l'intero suo credito residuo dovutogli da entrambi i soci debitori, pari ad Euro 55.907,95, al netto delle somme già versate dai co-debitori Maggialetti e in seno alle distinte procedure esecutive attivate in rispettivo danno;

tutto ciò premesso, quanto alle doglianze del ,

OSSERVA

1. Quanto alle doglianze relative alla qualità e quantità del credito del , si ritiene che nelle procedure concordatarie non vi è una fase di verifica del credito né la formazione di un giudicato endoconcorsuale, ma solo una verifica di tipo amministrativo, finalizzata all'ordinata organizzazione del voto; ne consegue che le censure attinenti alla mancata considerazione di un credito o alla difettosa graduazione o quantificazione vanno rimesse alla sede ordinaria;
2. Circa la fattibilità del concordato, non emerge alcuna totale inattitudine del piano a conseguire gli obiettivi prefissati, mentre sulla convenienza l'istruttoria dell'OCC ha



consegnato ai creditori ampie e complete informazioni e documentazioni, oltre alle attestazioni rito, che non si prestano a critiche sostanziali. In particolare, non si vede come la concessione in fitto di taluni immobili alla figlia assuntrice possa compromettere la trasparenza del piano e addirittura mettere in discussione la sua tenuta, atteso che è stato ben spiegato che

professionista dottore agronomo e imprenditore agricolo, ha avuto accesso al beneficio del primo insediamento agricolo accordatole dalla Regione Puglia e che il padre Maggialetti Mauro, in tempi non sospetti, ha dovuto cedere il fascicolo aziendale alla figlia per consentirle di svolgere l'attività, per precisa disposizione di legge regionale, mentre il padre continua a svolgere la propria attività professionale e la propria altrettanto autonoma attività imprenditoriale agricola, quest'ultima utilizzando suoli altrui, con esattezza il suolo su cui insistono le serre oggetto di procedura esecutiva ad istanza dello stesso

(R.G. 731/2020 e 961/20219.); poiché in materia agraria la cessione del fascicolo aziendale può realizzarsi con contratti di natura obbligatoria (come nel caso di specie) privi di effetti reali, la cessione del fascicolo non ha sottratto alcuna garanzia alle ragioni dei creditori, sicché potrebbe mancare nel caso specifico anche il presupposto dell'azione revocatoria preannunciata. In ogni caso, l'affitto è elemento essenziale della prospettata continuità e quindi anche della soddisfazione dei creditori;

3. Non pare sussistere alcun occultamento di atti di disposizione, tale non essendo il contratto di affitto, che non è sovrapponibile né alla cessione né all'affitto di azienda: né la cessione del fascicolo aziendale in materia agraria costituisce cessione o affitto di azienda; in definitiva i contratti di affitto in favore della figlia non hanno intaccato in alcun modo il patrimonio del Maggialetti: i suoli permangono nella sua sfera giuridico-patrimoniale a garanzia di tutti i creditori.
4. La dilazione nei pagamenti, benché non breve, non sconfina affatto nell'irrisorietà del beneficio a favore dei creditori. D'altra parte anche la tempistica di esecuzione della procedura è stata valutata e votata favorevolmente dai creditori alla stregua della complessiva situazione di crisi e della sostenibilità della rata da parte del debitore il quale nel concordato minore in continuità deve continuare a sostenere i costi ordinari di gestione dell'azienda, oltre che le spese per il sostentamento della famiglia.

P.Q.M.

Omologa il piano di concordato;

dispone che parte debitrice ed il commissario provvedano a quanto prevede l'art. 81 c.c.i.i.;

dispone che questa sentenza, depurata dei dati sensibili, sia comunicata ai creditori a mezzo del commissario/gestore e che sia pubblicata in apposita area del sito web del tribunale, oltre alla trascrizione su eventuali beni ove necessario.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

15/01/2025

Il GD
dott. Rana Giuseppe



